

## **FAQ**

### **TERZA PARTE**

**DM18.11.2019**  
**AMPLIAMENTO RETE SAI – CATEGORIA ORDINARI**  
**16 MARZO 2022**

**DEROGHE ODCPC N. 872/2022 E N. 881/2022**

**1. Visto l'art. 8 “Misure per l'accelerazione delle procedure di attivazione dei posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione” dell' Odcpc n. 872 del 04/03/2022 in materia di “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”, che dispone al co.1: che “i posti in accoglienza nell'ambito del Sistema di Accoglienza ed Integrazione, di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono attivati dagli enti locali titolari di finanziamento con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”; visto inoltre che l'articolo 9 dell' ODCPC 881/2022 “Modifiche all'articolo 8 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n.872 del 4 marzo 2022” apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 8 inserendo anche le deroghe all'articolo 32 e 106 del codice dei contratti pubblici; si chiede se la possibilità di derogare alle disposizioni previste dal D.L.GS. 50/2016 riguarda solo gli ulteriori 3000 posti la cui attivazione è stata autorizzata con il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16 o invece tutte le ipotesi di cui all'articolo 3 del citato dl?**

Con riferimento al quesito posto, si conferma che le deroghe alle disposizioni, contenute nel d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., espressamente richiamate nell'Ordinanza di Protezione Civile sono di stretta interpretazione e, conformemente al richiamato art. 8 dell'Ordinanza

di Protezione Civile n. 872/2022, trovano applicazione per le procedure di affidamento dei servizi ad enti attuatori, quando non già in corso, in tutte le ipotesi di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 16/2022.

**2. L'articolo 8 "Misure per l'accelerazione delle procedure di attivazione dei posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione" dell'Odcpc n. 872 del 04/03/2022 in materia di "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", co.1 dispone (...) "i posti in accoglienza nell'ambito del Sistema di Accoglienza ed Integrazione, di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono attivati dagli enti locali titolari di finanziamento con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,(...). Inoltre l'articolo 9 dell'ODCPC 881/2022 "Modifiche all'articolo 8 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n.872 del 4 marzo 2022" apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 8 inserendo anche le deroghe all'articolo 32 e 106 del codice dei contratti pubblici. Si chiede di specificare la portata delle deroghe in questione.**

Con riferimento al quesito posto, si conferma che le deroghe, stabilite dall'articolo 8 dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 872/2022 e dall'articolo 9 dell'Ordinanza di Protezione Civile n 881/2022, operano nei riguardi delle seguenti disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici:

a) deroghe stabilite dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 872/2022:

- art. 36: l'Ordinanza di Protezione Civile stabilisce la deroga rispetto alla vigente disciplina in materia di affidamenti c.d. "sotto-soglia".

A tale riguardo, nel richiamare la soglia specifica dei servizi sociali, pari ad euro 750.000,00, si richiamano comunque i principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, che devono essere rispettati, unitamente alla vigente disciplina in materia antimafia, oltre che ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

- art. 59: l'Ordinanza di Protezione Civile deroga espressamente alla disposizione in commento, che apre il Capo dedicato alle diverse forme di procedure, aperte e ristrette.

Pertanto, in relazione ai posti per i quali trova applicazione la disciplina derogatoria, non si tiene conto dei presupposti, stabiliti dal richiamato art. 59, ai fini dell'attivazione delle corrispondenti procedure di affidamento.

- art. 60: l'Ordinanza di Protezione Civile deroga alla vigente disciplina in materia di procedure c.d. *aperte*.

Pertanto, fermo restando i principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, che devono essere rispettati, unitamente alla vigente disciplina in materia antimafia, oltre che ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono avviare le relative procedure derogando ai termini previsti dalla richiamata norma;

- art. 61: l'Ordinanza di Protezione Civile deroga alla vigente disciplina in materia di procedure c.d. *ristrette*.

Pertanto, fermo restando i principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, che devono essere rispettati, unitamente alla vigente disciplina in materia antimafia, oltre che ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono avviare le relative procedure derogando ai termini previsti dalla richiamata norma;

- art. 62: l'Ordinanza di Protezione Civile deroga alla vigente disciplina in materia di procedure c.d. *competitive con negoziazione*.

Pertanto, fermo restando i principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, che devono essere rispettati, unitamente alla vigente disciplina in materia antimafia, oltre che ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono avviare le relative procedure derogando a quanto previsto dalla richiamata norma in relazione al contenuto ed alla forma dei documenti di gara, nonché dei termini per lo svolgimento delle procedure;

- art. 63: l'Ordinanza di Protezione Civile deroga alla vigente disciplina in materia di procedure c.d. *negoziato senza previa pubblicazione di un bando*.

Pertanto, fermo restando i principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, che devono essere rispettati, unitamente alla vigente disciplina in materia antimafia, oltre che ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono avviare le relative procedure derogando a quanto previsto dalla richiamata norma in relazione ai presupposti per l'attivazione delle procedure, al contenuto ed alla forma dei documenti di gara, del numero minimo degli operatori economici da invitare, nonché dei termini per lo svolgimento delle procedure;

- art. 64: l'Ordinanza di Protezione Civile deroga alla vigente disciplina in materia di *dialogo competitivo*.

Pertanto, fermo restando i principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, che devono essere rispettati, unitamente alla vigente disciplina in materia antimafia, oltre che ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono avviare le relative procedure derogando a quanto previsto dalla richiamata norma in relazione ai presupposti per l'attivazione delle procedure, al contenuto ed alla forma dei documenti di gara, delle fasi delle procedure, nonché dei termini per lo svolgimento delle procedure medesime;

- art. 65: l'Ordinanza di Protezione Civile deroga alla vigente disciplina in materia di procedure del c.d. *partenariato per l'innovazione*.

Pertanto, fermo restando i principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, che devono essere rispettati, unitamente alla vigente disciplina in materia antimafia, oltre che ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono avviare le relative procedure derogando a quanto previsto dalla richiamata norma in relazione ai presupposti per l'attivazione delle procedure, al contenuto ed alla forma dei documenti di gara, nonché dei termini per lo svolgimento delle procedure.

b) deroghe introdotte dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 881/2022:

- art. 32: l'Ordinanza deroga alla disposizione relativa alle *fasi della procedura*.

In particolare, per quanto di interesse ai fini dell'evasione del quesito, è prevista la deroga rispetto agli adempimenti relativi agli atti prodromici e di avvio della procedura di affidamento, nonché alla disciplina in ordine al regime di efficacia del provvedimento di aggiudicazione, che – come noto – è di norma subordinato all'effettuazione con esito positivo dei controlli sul soggetto aggiudicatario e, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie europee, al rispetto del termine dilatorio per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali (c.d. *stand still*).

Ad ogni buon conto, posto che non risulta essere derogato allo stato l'art. 30, contenente i principi comuni per l'affidamento dei contratti pubblici, si ritiene che occorra comunque attivare formalmente il procedimento, semplificato, di affidamento di un contratto pubblico sulla base di un atto, pur semplificato, emanato dal soggetto competente; del pari, nel contratto con l'ente attuatore risulterà opportuno inserire una clausola, precisa ed inequivocabile, di risoluzione automatica dello stesso in caso di eventuale accoglimento del ricorso giurisdizionale ove proposto avverso gli atti dell'affidamento.

- art. 106: l'Ordinanza deroga espressamente alla vigente disciplina in materia di *modifiche* legittime dei *contratti* di appalto.

Pertanto, risultano derogate le disposizioni corrispondenti alle diverse ipotesi di modifiche contrattuali contenute nel richiamato art. 106 (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, modifiche contrattuali, varianti in corso di esecuzione, servizi supplementari, c.d. quinto d'obbligo, modifica della durata contrattuale e proroga c.d. tecnica).

Ad ogni buon conto, posto che non risulta essere derogato allo stato l'art. 30, contenente i principi comuni per l'affidamento dei contratti pubblici, si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici debbano garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e di parità di trattamento. Infine, non essendo derogati gli articoli 80 e 83 del vigente codice dei contratti pubblici, gli enti attuatori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica in relazione all'affidamento disposto in deroga al richiamato art. 106.

**3. In riferimento all'Avviso di ampliamento dei progetti SAI attivi, tipologia "accoglienza ordinaria", pubblicato dal Ministero dell'Interno il 16 marzo 2022, nel caso si volesse affidare il servizio allo stesso Ente attuatore aggiudicatario del servizio, si chiede, con riferimento all'OCDPC 872/2022 e dell'OCDPC 881/2022 di specificare le deroghe al Codice dei contratti che si possono applicare e quali, invece, in caso di nuova procedura ad evidenza pubblica?**

Con riferimento al primo dei quesiti posti (affidamento del servizio al medesimo ente attuatore, precedente selezionato ad esito di procedura ad evidenza pubblica), preliminarmente si richiama l'attenzione al fatto che il nuovo affidamento dei servizi dovrà essere previsto e, comunque, consentito dagli atti del precedente affidamento e che l'ente attuatore sia in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità, richiesti in relazione ai posti in ampliamento.

Tanto premesso, si conferma che l'unica deroga, stabilita dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 872, astrattamente applicabile all'ipotesi oggetto di quesito, riguarda l'art. 36 del vigente codice dei contratti pubblici, relativa alla disciplina degli affidamenti di importo inferiore alla soglia europea, laddove l'affidamento dei servizi relativi ai posti in ampliamento cumulati con quelli dell'originario affidamento siano compresi entro la soglia europea indicata dall'art. 35 del vigente codice dei contratti pubblici.

Con riferimento al secondo quesito posto (nuova procedura ad evidenza pubblica) si conferma che si applicano le deroghe stabilite dall'Ordinanza di Protezione Civile e, segnatamente, all'art. 36 e agli articoli da 59 a 65 del vigente codice dei contratti pubblici, per le quali si rinvia alla precedente FAQ n. 2).

Il nostro ente ha proceduto ad affidare i servizi nell'ambito della progetto SAI con una procedura di coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore (d.lgs117/2017). In riferimento all'Avviso di ampliamento dei progetti SAI attivi del 16 marzo 2022, tipologia "accoglienza ordinaria", pubblicato dal Ministero dell'Interno il 16 marzo, nel caso si volesse affidare il servizio allo stesso Ente attuatore aggiudicatario del servizio, si chiede di specificare, con riferimento alla OCPDC 872/2022 e 881/2022 quali sono le eventuali deroghe che si possono utilizzare?

Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si precisa che le deroghe stabilite dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 872, in quanto di stretta interpretazione, riguardano le sole disposizioni ivi richiamate e, conseguentemente, i soli articoli 36 e da 59 a 65 del vigente codice dei contratti pubblici, oggetto della FAQ n. 2, alla quale si rinvia.

Alle procedure di affidamento dei servizi, affidate ai sensi del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il codice del Terzo settore, delle Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, adottate con DM n. 72/2021, della legislazione regionale e degli atti a contenuto generale, inclusi i regolamenti, ove esistenti, non si applicano le richiamate deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

**4. All'art. 9 della ODPC 881/2022 vengono previste deroghe anche all'articolo 106 "Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia" del codice dei contratti pubblici. Nel caso il Comune abbia già fatto ricorso ad esempio al comma 12 dell'articolo 106 cd "quinto d'obbligo" puo' farne nuovamente uso? Si puo' superare quindi il cd "quinto d'obbligo"?**

L'Ordinanza di Protezione Civile n. 881/2022 espressamente deroga all'art. 106 del vigente codice dei contratti pubblici.

Al quesito posto può essere data risposta positiva nei termini e nei limiti di cui alla Faq n. 2, alla quale si rinvia.

**5. In riferimento all'Avviso di ampliamento dei progetti SAI attivi, tipologia In riferimento all'Avviso per la presentazione di nuovi progetti tipologia "accoglienza ordinaria", pubblicato dal Ministero dell'Interno il 16 marzo, il nostro Ente vorrebbe utilizzare la procedura di coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore ( d.lgs 117/2017). Si chiede di specificare quale documentazione si deve produrre in sede di procedura.**

Con riferimento al quesito posto, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalla disciplina di settore, in particolare dal DM 18 novembre 2018 e dalle relative Linee guida, ai fini della corretta attivazione del procedimento di co-progettazione dovrà essere rispettata la disciplina di riferimento, costituita – oltre che dal richiamato d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il codice del Terzo settore – dalle Linee guida sul rapporto fra PA ed ETS, adottate con DM n. 72/2021, dalla legislazione regionale ove esistente, nonché dagli atti a contenuto generale dell'ente medesimo, ove esistenti.

A tale ultimo riguardo, si riporta il link alle richiamate Linee guida ministeriali [DM-72-del-31032021.pdf \(lavoro.gov.it\)](#)